



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

EdN/COO/gdia

Roma, 8 aprile 2025

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di CUNEO**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 17/2025 \_ Profili deontologici nel recupero giudiziale dei compensi da parte del liquidatore della società*

Con il Vostro quesito avete richiesto se ai sensi dell'art 22 del Codice Deontologico un iscritto, nominato dal Tribunale per le Imprese Liquidatore di una società, debba dimettersi dall'incarico prima di agire in giudizio nei confronti della società in liquidazione di cui è stato nominato Liquidatore.

In via preliminare deve evidenziarsi che è precluso al Consiglio nazionale fornire in via preventiva ai richiedenti l'interpretazione di norme del codice deontologico in quanto tale attività, che non rientra nelle funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento professionale, potrebbe interferire con quella attribuita dalla legge (D.L. n. 138/2011, conv. L. n. 148/2011 e D.P.R. n. 137/2012) ai Consigli di Disciplina che in materia godono di autonomia decisionale.

Fermo quanto sopra, senza entrare nel merito della questione, si osserva che l'art. 22 del Codice deontologico prevede che "1. Il professionista non deve proseguire nello svolgimento dell'incarico qualora sopravvengano circostanze che possano influenzare la sua libertà di giudizio, condizionare il suo operato, come nel caso di mancato pagamento dei suoi onorari o il rimborso delle spese sostenute, ovvero porlo in una situazione di conflitto di interessi o far venir meno la sua indipendenza od obiettività. 2. Il professionista non deve proseguire nell'assolvimento dell'incarico se la condotta o le richieste del cliente, ovvero altri gravi motivi, ne impediscono il corretto svolgimento". In sostanza, detto articolo prescrive il dovere per il professionista di non proseguire nell'incarico qualora vi siano situazione idonee a influenzare il suo giudizio, condizionarne l'operato ovvero ancora che possano creare situazioni di conflitto di interesse. Conflitto che potrebbe sorgere nell'ipotesi in cui l'iscritto agisca personalmente in giudizio contro la società di cui esso, quale Liquidatore, è legale rappresentante pro tempore ai sensi dell'art. 2310 c.c. o dell'art. 2489 c.c.

La circostanza che la nomina di liquidatore della società venga dal Tribunale ai sensi dell'art. 2275 c.c. (riguardo alle società di persone) o dell'art. 2487 c.c. (riguardo alle società di capitali) anziché dai soci non esime il professionista che rivesta tale incarico professionale dal rispetto del codice deontologico,

visto che i principi e i doveri previsti nelle dette regole deontologiche si applicano nei confronti degli iscritti *“nell’esercizio della professione e nei rapporti con i clienti, i colleghi, gli altri professionisti e i terzi, a tutela dell’affidamento della collettività e dei clienti, della correttezza dei comportamenti, nonché della qualità ed efficacia della prestazione professionale a prescindere dal soggetto che l’ha nominato”* e, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 139/2005, la liquidazione di aziende, patrimoni e beni rientra nelle attività oggetto della professione.

Conforta la conclusione quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità che, seppur con riferimento alla nomina dell’iscritto a curatore, ha affermato che accanto ad una responsabilità interna alla procedura fallimentare a carico del curatore dottore commercialista, suscettibile di provocare la revoca dell’incarico, lo stesso resta comunque soggetto ad una responsabilità disciplinare da parte del suo ordine nel caso di infrazioni disciplinari, in quanto l’attività di curatore costituisce comunque una forma di esplicazione dell’attività professionale propria della professione al cui albo è iscritto il professionista <sup>(1)</sup>. Nello stesso senso si è espresso questo Consiglio nazionale con il PO n. 270/2015 e PO n. 139/2023.

Con i migliori saluti

F.to Il Presidente  
Elbano de Nuccio

---

<sup>1</sup> Cass. Civ. n. 15030/2005, Cass. Civ. n. 12872/2015